

COMUNE DI RIBERA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. **40** Seduta del Giorno : **20.07.2005**

COPIA

OGGETTO: NORME SUL PROCEDIMENTO RELATIVO AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 4, DELLE LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1999, N° 28.

L'anno **duemilacinque** addi **venti** del mese di **luglio** alle ore **20.00** in Ribera, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, si è riunito oggi in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prosecuzione della seduta del 13/07/2005 e aggiornamento della seduta del 14/07/2005, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

1 - ALBA DIEGO	Assente	11 - MAZZOTTA GIUSEPPE	Presente
2 - COLLETTI DOMENICO	Presente	12 - MESSINA GASPARE	Presente
3 - CONIGLIO LUIGI	Presente	13 - PULLARA FRANCESCO	Presente
4 - COSTA VINCENZO	Presente	14 - SALVAGGIO PASQUALE	Assente
5 - DI GRACI ANTONIO	Presente	15 - SGRO' ANTONIO	Presente
6 - DI GRADO PIETRO	Presente	16 - SMERAGLIA CALOGERO	Presente
7 - FARRUGGIA GIUSEPPE	Presente	17 - TORRETTA ELIO	Presente
8 - GARUANA FILIPPA	Presente	18 - TORTORICI GIUSEPPE	Presente
9 - DI CARO GIOVANNI	Presente	19 - TRIZZINO GIUSEPPE	Assente
10 - LIOTTA GIOVANNI	Assente	20 - VACANTE STEFANO	Presente

Totale presenti **16**

Totale assenti **4**

Assume la presidenza l'Avv., MESSINA GASPARE, con la partecipazione del Segretario Generale Avv. **ALFONSO SPATARO**.

Constatata la presenza di numero **16** su 20 assegnati a questo Comune, si è riconosciuto a termine dell'art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.

Sono nominati scrutatori i Signori Consiglieri: COLLETTI DOMENICO, DI CARO GIOVANNI, SGRO' ANTONIO.

Sono presenti alla seduta i seguenti componenti la Giunta Municipale:

		P	A	
1	Cortese Giuseppe		X	Sindaco
2	Catemicchia Paolo	X		Vice Sindaco
3	Aque' Domenico		X	Assessore
4	Inglese Sebastiano		X	Assessore
5	Pedalino Tommaso	X		Assessore
6	Schifano Gaetano		X	Assessore
7	Tramuta Baldassare		X	Assessore

Il Dirigente del IV Settore - Attività Produttive

Visto l'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che stabilisce che il Comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita;

Rilevato che in tale provvedimento deve essere stabilito il termine, comunque non superiore ai 90 giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego;

Preso atto che detto provvedimento deve inoltre contenere tutte le altre norme che siano atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Rilevata l'opportunità di provvedere in modo da stabilire le regole in base alle quali ricevere, istruire e decidere sulle domande di autorizzazione per medie strutture di vendita presentate a seguito della entrata in vigore delle norme in tale campo contenute nella legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, "Riforma della disciplina del commercio";

Visti l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 114/1998 e l'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 aprile 1999, n. 28;

Propone al Consiglio l'adozione della sotto riportata deliberazione

1. Per ottenere l'autorizzazione all'apertura, il trasferimento di sede, l'estensione di settore merceologico, l'ampliamento della superficie di vendita nei limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), di una media struttura di vendita in base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, il richiedente deve presentare al Comune apposita domanda corredata delle informazioni contenute nella modulistica (Mod. COM 3 - Mod. COM. 4 A-B-C) approvati con Decreto Assessoriale 8 maggio 2001 e pubblicati sul S.O. alla G.U.R.S. n.41 del 17.08.2001 di cui all'allegato B e C della deliberazione 13 aprile 1999 della Conferenza unificata Stato-Regioni Enti locali ex articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1999 - Serie Generale - n. 94 e successive modificazioni. La modulistica di cui sopra deve essere compilata dal richiedente con le modalità e le istruzioni di cui alla circolare del Ministero dell'industria e commercio n. 3465/C del 25

giugno 1999 recante "Istruzioni modulistica inerente le comunicazioni e le domande di autorizzazione di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114".

2. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, è attivato con domanda da parte del richiedente all'Amministrazione comunale nei casi di:

- nuovo esercizio;
- concentrazione di esercizi preesistenti;
- trasferimento di sede;
- ampliamento di superficie di vendita, oltre il limite del 20 % della superficie occupata;
- ampliamento di superficie di vendita a seguito di accorpamento;
- estensione di settore merceologico.

Il procedimento amministrativo di:

- ampliamento della superficie di vendita, nel limite del 20% della superficie occupata;
- subingresso nella titolarità dell'esercizio;
- riduzione di superficie di vendita;
- riduzione di settore merceologico;
- cessazione di attività

relativo ad una media struttura di vendita è attivato con comunicazione da parte dell'interessato all'Amministrazione comunale.

Il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore attività produttive.

3. Le domande o le comunicazioni possono essere inviate tramite lettera raccomandata ovvero presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, il quale, a richiesta, provvederà al rilascio di apposita ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda.

4. Entro 3 giorni dal ricevimento della domanda o della comunicazione, sarà inviata al soggetto interessato da parte del Servizio comunale competente una comunicazione di avvio del procedimento recante le seguenti indicazioni:

- amministrazione competente;
- oggetto del procedimento promosso;
- l'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- responsabile del procedimento.

5. Verificata la domanda o la comunicazione, nel caso di incompletezza o irregolarità della stessa, il responsabile del procedimento provvederà a richiedere all'interessato, entro 10 giorni dal ricevimento, le necessarie integrazioni, interrompendo i termini del procedimento.

Tali termini inizieranno a decorrere ex novo al momento della presentazione della documentazione integrativa richiesta e potranno essere interrotti una seconda volta solo se vi è la necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione comunale e che essa non possa acquisire autonomamente.

Nel caso di richiesta di elementi integrativi i termini iniziano a decorrere nuovamente dalla data del ricevimento degli stessi da parte dell'Amministrazione comunale.

6. Il Comune, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, deve procedere al rilascio dell'autorizzazione. A tale scopo, terminata la fase istruttoria, il Dirigente del servizio comunale competente provvede a rilasciare l'autorizzazione ovvero a notificare all'interessato un provvedimento di diniego.

Per quanto concerne i procedimenti soggetti a comunicazione, l'attività potrà essere iniziata decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione medesima, fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti interdittivi da parte dell'Amministrazione comunale.

Tale termine non si applica nella fattispecie di subingresso nell'esercizio dell'attività in assenza di modifiche strutturali ai locali di esercizio ed al settore merceologico.

7. La domanda, completa delle informazioni contenuta nella modulistica e nella documentazione prescritta, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento, è ritenuta accolta.

8. In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo non superiore a quindici giorni, durante il quale il Comune individua la domanda prioritaria.

9. Ai fini dell'accesso ai documenti relativi all'istruttoria delle domande, si applicano le norme di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

10. L'interessato può iniziare a svolgere l'attività:

- dopo il rilascio dell'autorizzazione;
- decorso il termine stabilito per la formazione del silenzio assenso senza che gli sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è revocata qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività entro un anno dalla data di rilascio, salvo proroga su richiesta motivata dell'interessato in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all'impresa;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
- c) venga a trovarsi nelle condizioni previste dal titolo II, articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

11. Il dirigente del Settore comunale competente, qualora sussistano ragioni di pubblico interesse, può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, ovvero, ove ciò sia possibile, fissare un termine entro il quale l'interessato può provvedere a regolarizzare l'attività.

12. Il rilascio di provvedimento autorizzativo o di diniego di una autorizzazione per media struttura di vendita è soggetto a verifica del rispetto dei criteri di rilascio delle relative autorizzazioni approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 20/07/2005.

Qualora la complessità della pratica richieda l'analisi da parte di altri servizi dell'Amministrazione comunale e/o di Enti esterni alla stessa, potrà essere convocata dal Responsabile del procedimento una conferenza di servizi ex art. 14 della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Dei lavori della conferenza dei servizi verrà redatto apposito verbale che costituirà parere istruttorio non vincolante ai fini dell'emissione del provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione commerciale per medie strutture di vendita.

IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett i) della L.R. n. 48/1991 come modificato dall'art. 12 della L.R. n.30/2000, si intende RESO FAVOREVOLMENTE.

Il Dirigente del IV Settore
(arch. Pietro Coniglio)

Illustra la proposta il Dirigente del 4° Settore arch. Coniglio.

Chiede e ottiene di intervenire il cons. Mazzotta il quale propone i seguenti emendamenti:

Al 2° punto, ultimo comma aggiungere alla fine dopo la parola “produttive” la frase “il cui ufficio, a richiesta, dovrà fornire copia della normativa di settore, la modulistica e le istruzioni relative”;

Al 5° punto, alla fine del 1° comma, aggiungere il seguente comma: “La richiesta d’integrazione dovrà contenere tutti gli elementi riguardanti la motivazione”.

Si dà atto che sugli emendamenti proposti dal Cons. Mazzotta esprime parere favorevole il Dirigente del IV Settore

A questo punto, poiché nessuno chiede di parlare, il Presidente mette ai voti gli emendamenti sopra descritti ed essi vengono approvati all’unanimità.

Mette successivamente ai voti l’intera proposta così come emendata ed essa viene approvata all’unanimità.

IL CONSIGLIO

Vista la proposta così come emendata;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, "Riforma della disciplina del commercio";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2000;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Vista legge regionale 30 aprile 1991, n. 10;

Visto il parere favorevole del responsabile del Servizio comunale competente;

Costatato l’esito della votazione testè proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori;

DELIBERA

Approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata e trascritta con i seguenti emendamenti testè approvati:

Al 2° punto, ultimo comma aggiungere alla fine dopo la parola “produttive” la frase “il cui ufficio, a richiesta, dovrà fornire copia della normativa di settore, la modulistica e le istruzioni relative”;

Al 5° punto, alla fine del 1° comma, aggiungere il seguente comma: “La richiesta d’integrazione dovrà contenere tutti gli elementi riguardanti la motivazione”.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL CONSIGLIERE ANZIANO
CONIGLIO LUIGI**

**IL PRESIDENTE
MESSINA GASPARE**

**IL SEGRETARIO GENERALE
ALFONSO SPATARO**

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il 28.07.2005

**Il messo:
CUFALO LEONARDO**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale a partire dal 28.07.2005 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 11 della L.R. 44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 della L.R. n. 17 del 28/12/2004.
- che la presente E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO **07.08.2005**
- () decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 1);

RIBERA, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.

Addi'

IL SEGRETARIO GENERALE
